

15/03/2001

del _____



CITTA' DI TRANI

PROVINCIA DI BARI

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Estratto dal Verbale di Deliberazioni del Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno della seduta del 15/3/2001

OGGETTO: Azienda Speciale AMET, trasformazione in S.p.A.-

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 2001 alle ore 20,30 col seguito, del giorno 15 del mese di marzo in Trani e nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale.

Previo avviso scritto, spedito in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere si è riunito il CONSIGLIO

COMUNALE in sessione straordinaria, urgente e di aggiornamento in adunanza pubblica di 1

la presidenza del Sig. RAG. COZZOLI PIETRO - Vice Presidente convocazione, sotto del Segretario Generale del Comune Sig. DR. MARCOSANO GENNARO con l'assistenza

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	AVANTARIO Carlo - Sindaco		1	17	MASIRCOANTO Michele	10	
2	SIME Luigi	1		18	BATTISTA Astorino	11	
3	BRIGGENO Domenico		2	19	MSIICO Vincenzo	12	
4	CHIARILLO Giuseppe	2		20	MILLARI Bartolomeo	13	
5	ZIPPARI Luigi	3		21	ANNA Vincenzo	14	
6	CUCCITTO Nicola	4		22	DE FEUDIS Sebastiano	15	
7	COZZOLI Pietro	5		23	NOVELLI Claudio	16	
8	LOPS Michele	6		24	ARENA Giuseppe	17	
9	GERINARDI Emanuele	7		25	CORALLO Albino	18	
10	TROISI Mario		3	26	TRIMINTI Domenico		8
11	del VECCHIO Gaetano		4	27	GAGLIARDI Riccardo	19	
12	DE TOMA Pasquale		5	28	MIRANDA Domenico		9
13	TARANTINI Giuseppe		6	29	MARINARO Leonardo		10
14	ERRICOZ Giuseppe Claudio	8		30	PIZZICCHILLO Francesco	20	
15	GILIANO Michele		7	31	FASILLI Francesco	21	
16	VANIA Giuseppe	9					

PRESENTI n. 21 ASSENTI n. 10

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta.



OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione con Delibera consiliare n. 145 del 12 dicembre 1996 ha deliberato di trasformare, ai sensi dell'art. 22 lett. c) della L. 142/90 (ora art. 113 lett. C) D.Lgs. 267/00), l'Azienda Municipalizzata AMET - Azienda Municipalizzata Elettricità e Trasporti - in Azienda Speciale con la denominazione in sigla ancora "AMET", a far tempo dal 1 gennaio 1997, per adeguarla al modello giuridico e gestionale di cui all'art. 23 della L. 142/90 (ora art. 114 del citato D.Lgs. 267/2000);
- lo statuto della suddetta Azienda Speciale era stato già' approvato dal Consiglio Comunale con precedente delibera n. 39 del 21.03.1996;
- in data l'Azienda Speciale ha acquistato la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari al n.877/1997 in data 09/01/1997;
- con provvedimento n. 96 del 21 dicembre 1999 il Consiglio Comunale ha già espresso la volontà di trasformare l'Azienda speciale AMET in società per azioni, avvalendosi anche della consulenza di un Advisor che supporti l'Amministrazione comunale nella procedura di trasformazione e nelle valutazioni economico-patrimoniali e finanziarie dell'Azienda, nonché nella fase successiva di privatizzazione, tesa quest'ultima al collocamento di parte delle azioni presso terzi al fine del reclutamento di partners privati;
- con Delibera consiliare n. 126 del 30 dicembre 2000 il Comune ha deliberato lo scorporo dall'AMET del ramo di azienda relativo al settore trasporti a favore di una costituenda Società, al fine di ottemperare al dettato normativo nazionale e regionale (art. 18 del D.Lgs. 422/97 come modificato dal D.Lgs. 400/99 e art. 35 della L. R. 13/99 come modificato) che impone, come riportato in seguito, la trasformazione delle Aziende speciali che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale per affidamento diretto, in società per azioni entro e non oltre il 31.12.2000 e comunque, in caso di inottemperanza, entro e non oltre tre mesi dal 31.12.2000 con provvedimento del Sindaco, società alle quali affidare in concessione il suddetto servizio previa stipula del contratto "ponte" con l'Ente locale, pena la decadenza dell'affidamento del servizio;

PRESO ATTO CHE:

- Poiché con la suddetta Delibera consiliare n. 126/2000 non si è proceduto, così come prescrive l'art. 115 del D. Legsl. 267/2000, alla costituzione della nuova società destinataria del ramo d'azienda trasporti, non e' stato allegato alla stessa Delibera alcuno Statuto contenente le regole relative al funzionamento e all'assetto societario,

te' al citato provvedimento e' seguito alcun adempimento da parte degli Amministratori dell'Azienda relativo all'iscrizione della Società nel registro delle Imprese, la predetta Delibera n. 126 del 30.12.2000 non ha prodotto alcun effetto e, allo stato, risulta ancora "in vita" ed operante il soggetto giuridico rappresentato dall'Azienda speciale AMET;

• L'Advisor, risultato aggiudicatario della gara con determinazione n. 1 del 02 gennaio 2001, raccogliendo la volontà espressa dall'Amministrazione Comunale in occasione delle riunioni svoltesi in data 23.02.2001 e in data 01.03.2001 come risultante dai relativi verbali, e in seguito all'analisi dei provvedimenti prodotti dall'Amministrazione, con nota dell' 8.03.2001 ha suggerito di procedere rapidamente alla trasformazione integrale ed unitaria dell'AMET in società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria relativamente a tutti i settori dalla stessa gestiti, in modo da operarne il più celermente possibile un mutamento degli assetti organizzativi e gestionali;

• tale suggerimento si basa sulle seguenti motivazioni:

a) la progressiva liberalizzazione dei settori in cui l'AMET opera, tradizionalmente, caratterizzati da situazioni di monopolio legale o di fatto, implica l'assunzione di forme giuridiche che garantiscano maggiore flessibilità ed autonomia decisionale, tali cioè da porre l'Azienda in posizione di parità competitiva con gli altri attori del mercato, attuali e potenziali, pubblici e privati;

b) la gestione dei servizi pubblici locali, informata a criteri di economicità, efficacia ed efficienza, consente di meglio conseguire l'interesse pubblico generale mediante la trasformazione delle Aziende speciali in società per azioni;

c) lo strumento societario consente di correlare gli assetti proprietari alle esigenze dei singoli servizi, mediante la partecipazione al capitale sociale di Enti pubblici o privati in modo selettivo e mirato;

d) cogliere le opportunità derivanti dal nascente mercato dei servizi significa in particolare poter estendere la propria operatività al di fuori del territorio comunale, ciò che appare estremamente problematico in presenza di Azienda speciale.

• Conseguentemente, mentre per le predette ragioni risulta strategica la trasformazione dell'Azienda speciale in società per azioni a capitale misto pubblico-privato, L'Advisor ha evidenziato che, di contro, allo stato l'operazione di scorporo di un ramo d'azienda, per esempio di quello rappresentato dai trasporti, così come inizialmente deliberato dalla Amministrazione con il provvedimento consiliare citato n.126, pone notevoli problemi di natura economico-contabile e patrimoniale, posto che la scissione comporta la necessità di analizzare la capacità della società derivante dalla scissione di mantenere l'equilibrio economico e finanziario nel medio e lungo periodo e la individuazione di tutti i beni che si intendono trasferire alla costituenda società beneficiaria, oltre a richiedere la valutazione delle relative poste contabili, adempimenti complessi che richiederebbero tempi più lunghi rispetto a quelli particolarmente ristretti a disposizione (31.03.2001).

Inoltre l'Advisor, nell'analisi operata, ha anche rappresentato all'Amministrazione che la trasformazione dell'AMET in S.p.a. che si intende deliberare, non e' di ostacolo a future operazioni di fusione o scissione che in futuro potranno essere attuate, quali scelte strategiche operate in occasione della successiva privatizzazione (individuazione dei soci privati e determinazione dei relativi apporti da questi ultimi conferiti).

CONSIDERATO CHE:

* Per la gestione dei servizi pubblici il legislatore nazionale prevede l'adozione della forma societaria in una prospettiva di attuazione dei principi di remuneratività del servizio erogato, di economicità, di equilibrio finanziario della gestione, di miglioramento della qualità, di certezza del bilancio e di snellimento delle procedure interne.

Difatti l'assunzione della forma societaria, introducendo regole di concorrenza anche nei settori in cui opera l'AMET, presenta un passaggio di particolare importanza nel perseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, in quanto:

- a) crea un soggetto giuridico dotato di forte capacità competitiva ed imprenditoriale;
- b) favorisce il passaggio ad un'articolazione societaria in grado di associare soggetti pubblici e privati, dotati di maggiore competenza e professionalità;
- c) agevola lo snellimento dei processi decisionali, una maggiore responsabilizzazione degli amministratori ed una spiccata autonomia organizzativa dell'impresa;
- d) favorisce lo sviluppo economico dell'impresa attraverso l'espansione territoriale e settoriale delle attività e l'accesso a più reti, mercati, tecnologie anche a mezzo di joint-venture e partnerships;
- e) promuove la qualificazione dell'impresa quale centro capace di fornire know-how gestionale ed engineering nell'ambito dei servizi di energia elettrica e di trasporto collettivo;
- f) consente l'accesso al credito diretto dell'azienda che può reperire sul mercato le risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento.

* Nella specie l'art. 113 lettera c) del D.Lgs. 267/00 consente agli Enti locali di costituire o partecipare a società a prevalente capitale pubblico qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Inoltre, gli artt. 113 lett. f) e 116 del D.Lgs. 267/00 prevedono la possibilità per i medesimi Enti locali di costituire anche società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento degli stessi nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente legge statale o regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti.

Tra l'altro al fine di "incentivare" il passaggio alla gestione "societaria" dei servizi già espletati dalle aziende speciali il legislatore è intervenuto con una speciale ed innovativa disciplina di snellimento delle procedure di costituzione di società per azioni.

La legge "Bassanini bis" (L. 15 maggio 1997 n. 127), infatti, con l'art. 17 commi 51-57 (recentemente codificati nell'art. 115 D.Lgs. 267/00), ha introdotto un iter semplificato per la trasformazione delle aziende speciali in società per azioni, consentendo ai Comuni di passare all'assetto societario con atto unilaterale.

* In virtù dell'articolo 115 D.Lgs. 267/00:

- a) la deliberazione di trasformazione sostituisce l'atto costitutivo e tiene luogo di tutti gli adempimenti previsti in materia di costituzione delle società di capitali, ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli artt. 2330 commi 3° e 4° e 2330 bis c.c.;
- b) il capitale iniziale della nuova società è determinato in misura non inferiore al

capitale di dotazione dell'azienda speciale risultante dall'ultimo bilancio approvato e comunque non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione della società medesima;

c) dopo la costituzione della società il perito nominato dal Presidente del Tribunale deve procedere alla valutazione del patrimonio ai sensi dell'art. 2343 c.c.; tale nomina va richiesta entro tre mesi dalla costituzione ed entro i sei mesi successivi dal ricevimento della relazione di stima i Sindaci e gli Amministratori della società devono procedere alla determinazione dei valori definitivi di conferimento;

d) durante il periodo di revisione della stima le azioni della società sono inalienabili;

e) il socio iniziale è esclusivamente il Comune proprietario dell'azienda speciale che rimane unico azionista fino a quando i titoli di partecipazione non divengono alienabili, e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

Il citato articolo 115 dispone, inoltre, che:

a) la società conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e pertanto subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda originaria;

b) il conferimento e l'assegnazione dei beni dell'Ente locale e delle aziende speciali alle società per azioni costituite ai sensi del comma 51 dell'art. 17 è esente da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali;

c) la società per azioni derivata dalla trasformazione può essere costituita anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al D.L. 31/5/94 n. 332 (convertito nella L. 474/94);

d) le partecipazioni nella citata società possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'art. 116 D.Lgs. 267/00.

Dal citato quadro normativo emerge che il legislatore ha dapprima imposto il mero cambiamento dello strumento gestionale e poi l'attuazione della c.d. privatizzazione "sostanziale" con l'ingresso di altri soggetti nell'assetto societario.

Arrivata, infatti, la trasformazione delle aziende speciali in società di capitali, l'Ente locale può rimanere socio unico per un periodo massimo di due anni. Entro tale periodo deve avere inizio il processo di privatizzazione della società.

Dal sistema della "Bassanini bis" si possono enucleare tre forme di privatizzazione:

a) cessione della partecipazione pubblica minoritaria nella società risultante dalla trasformazione ed attuazione dell'assetto societario di cui all'art. 113 lett. e) D.Lgs. 267/00;

b) cessione della partecipazione pubblica di maggioranza e creazione di una società mista con capitale privato maggioritario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113 lett. f) e 116 D.Lgs. 267/00;

c) applicazione delle norme di cui al D.L. 332/94, convertito in L. 474/94, che stabiliscono la procedura per la dismissione di partecipazioni dello Stato e di Enti pubblici in società per azioni tali da determinare la perdita del controllo pubblico.

Riguardo al richiamo operato ai commi 3 e 4 dell'art. 2330 c.c. dal citato art. 115, si evidenzia che la recente legge n. 340 del 24/11/00 di semplificazione delle procedure, in attesa della riforma del diritto societario, ha riformulato la fase costitutiva e modificativa delle società di capitali.

In particolare l'art. 32, abrogando l'istituto dell'omologazione degli atti societari, ha sostituito i commi terzo e quarto dell'art. 2330 c.c. nel modo che segue:

"L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto Costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la

regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali, con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese":

L'art. 33, poi, ha abrogato l'art. 2330 bis c.c. che disponeva la pubblicazione della B.U.S.A.R.L. dell'atto costitutivo e dello statuto della società, nonché il secondo periodo del IV comma dell'art. 2383 c.c. che imponeva ai rappresentanti di società di depositare la propria firma autografa nel registro delle imprese.

RILEVATO CHE:

• La puntuale applicazione della normativa statale in tema di trasformazione delle Aziende speciali acquisisce particolare rilievo nell'organizzazione dei servizi attualmente gestiti dall'AMET, elettricità e trasporto pubblico locale.

• Difatti in relazione all'elettricità si evidenzia che la liberalizzazione del sistema elettrico, configura la necessità per le imprese elettriche degli enti locali di evolvere verso la forma societaria (D.Lgs. 79/99, così detto Decreto Bersani).

Tra l'altro il comma 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 79/99, prevede che le società partecipate dagli enti locali possono chiedere all'ENEL spa la cessione dei rami d'azienda dedicati all'esercizio dell'attività di distribuzione dell'energia entro il 31.03.2001.

• In relazione al trasporto pubblico, allo scopo di spingere definitivamente tale servizio verso la direzione del mercato e della concorrenza e di introdurre quelle regole di efficacia e produttività che gli impegni comunitari ormai impongono, il Governo ha di recente provveduto con il D.Lgs. 400/99 ad apportare alcune modifiche al decreto legislativo n. 422/97 cosiddetto "Burlando", il cui obiettivo fondamentale è stato quello, in linea con l'art. 4 della L. 59/97, di garantire ai cittadini il livello di servizio essenziale ad assicurare il diritto alla mobilità e a determinare le regole fondamentali per una gestione del servizio più efficiente possibile.

In particolare, l'art. 18 del D.Lgs. 19/11/97 n. 422 come modificato, ha imposto alle Regioni e agli Enti locali, nelle rispettive competenze, di incentivare il riassetto organizzativo e attuare, entro e non oltre tre mesi dal 31/12/2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche con le procedure di cui all'art.17 commi 51 e segg. della L. 15 maggio 1997 n.127 (ora codificati nell'art.115 D.Lgs. 267/00), in società per azioni alle quali affidare in concessione i servizi già in affidamento diretto previa stipula dei "contratti ponte". Di tali società l'Ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione.

• In sintonia con il dettato normativo statale, la Regione Puglia con L.R. 13/99 come modificata dalle LLRR. 17/99 — 32/99 — 9/00 — 28/99, nell'ottica di miglioramento dei servizi offerti attraverso la liberalizzazione dei medesimi e la promozione della concorrenza (fonte primaria dell'aumento della qualità e quantità dei servizi e del contenimento dei costi), nel secondo comma dell'art. 35 relativo ai servizi in affidamento diretto con gli Enti locali competenti, ha recepito pedissequamente il contenuto del terzo comma dell'art. 18 innanzi riportato, e pertanto ha sancito la necessità della trasformazione dell'Azienda speciale in spa (entro e non oltre il 31 marzo 2001) e della conseguente stipula del contratto di servizio "ponte" (entro e non oltre il 22 marzo 2001, ai sensi del comma 11 dell'art. 35 introdotto con L.R.28/99) con il quale affidare in concessione i servizi di trasporto già in affidamento diretto, pena l'automatica decadenza della concessione dei servizi già in affidamento diretto, per

l'affidamento della quale provvederebbe la Regione con le procedure concorsuali di cui al D.Lgs 158/95.

RILEVATO CHE:

Il contratto di servizio ponte che dovrà regolare sinallagmaticamente i rapporti tra il soggetto affidante ed il soggetto gestore, ai sensi del combinato disposto degli art. 21 e 35 della L. R. 13/99 come modificata e dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 come modificato, sarà stipulato secondo lo schema concordato dal Comune e dall'AMET e predisposto sulla base della bozza elaborata dalla Giunta Regionale in allegato alla Delibera n.1181 del 3/8/99, come modificata dalle Delibere n.1566/200 e 32/2000. Il contratto di servizio contiene, in conformità con quanto stabilito dalla Giunta Regionale e dall'art.19 D.Lgs. 422/97, la definizione di:

- a) periodo di validità del contratto, comunque non oltre il 31.12.2003;
- b) servizi "minimi" - individuati con i programmi di esercizio e i relativi orari - nonché gli eventuali servizi aventi carattere complementare a quello di trasporto, le loro caratteristiche qualitative minime in termini di età, manutenzione, confortevolezza, pulizia dei veicoli e rispetto della "Carta dei Servizi",
- c) tariffe adottate per il trasporto ed il rapporto tra i ricavi e i costi;
- d) eventuale importo a carico dell'Ente affidante per la compensazione degli obblighi di servizio pubblico e sue modalità di erogazione e revisione;
- e) obblighi a carico del gestore nei confronti dell'Ente affidante, della clientela e del personale dipendente per il rispetto dei contratti di lavoro e dei livelli occupazionali, nonché le garanzie che devono essere prestate dal gestore medesimo, con particolare riferimento alla disponibilità del fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro del personale dipendente, annualmente rivalutato ai sensi della vigente legislazione.
- f) Sanzioni in caso di inadempimento del rapporto contrattuale o di mancata ottemperanza della "Carta dei Servizi".
- g) Regolazione dei rapporti alla cessazione dell'affidamento, con particolare riguardo al trasferimento del personale dipendente e dei veicoli al soggetto subentrante nella gestione;
- h) Obbligo di rendicontazione e foro competente.

Il contratto, inoltre, prevede, il progressivo incremento del rapporto "r" tra i ricavi del traffico e costi operativi del servizio fino al raggiungimento, a decorrere dal 1.1.2000, del valore non inferiore a 0,35 stabilito dall'Ente affidante.

CONSIDERATO CHE:

* Per tutte le ragioni fin qui esposte, nella fattispecie si rende dunque, necessario, oltre che opportuno, trasformare - previa revoca della Delibera Consiliare n.126 - l'Azienda Speciale A.M.E.T. in società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui all'art.113 lettera e) del D.Lgs. 267/2000, attraverso il procedimento unilaterale disciplinato dall'art. 115 del D.Lgs. 267/00, nei tempi indifferibili e ristretti innanzi indicati, e procedere, immediatamente dopo la trasformazione, alla stipula del contratto di servizio ponte con l'Ente locale, sulla base del predetto schema, al fine di uniformarsi al citato dettato normativo in materia di trasporti pubblici locali che prevede l'affidamento alla nuova S.p.A. della concessione del servizio di trasporto e al fine di non incorrere nella automatica decadenza dall'affidamento del medesimo

servizio (art. 18 del D.Lgs. 422/97 e art. 35 della L.R. 13/99).

- Al fine di garantire la massima collaborazione all'Advisor nell'espletamento dell'incarico affidato si rende opportuno procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro.
- **DATO ATTO CHE:**
- L'Advisor ha predisposto lo schema dello Statuto della società derivata dalla trasformazione dell' A.M.E.T., che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto sub 1); già approvato con Delibera di Giunta Comunale n61 dell'8/Marzo/2001.... ;
- la presente delibera di trasformazione tiene luogo, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 267/2000 di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente normativa civilistica come recentemente modificata;
- la società derivata dalla trasformazione conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi dell'azienda originaria con successione universale della società alla azienda speciale;
- la società derivata dalla trasformazione, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 2498 c.c. e 35 della L.R. 13/99 come modificata, durante il periodo transitorio a partire dal 1/1/2001 si gioverà della concessione del servizio di trasporto pubblico locale, nei modi e termini stabiliti nello stipulando contratto di servizio;
- non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2112 c.c. in tema di trasferimento di azienda né per l'applicazione dell'art. 47 della L.428/90 concernente la procedura di informazione e consultazione sindacale, giacché con la trasformazione di cui all'art. 115 D.Lgs. 267/00 non muta il titolare del rapporto di lavoro ma solo il modulo organizzatorio, e pertanto poiché il personale in servizio presso l' AMET, a partire dalla data della trasformazione in S.p.a., passa alle dipendenze dell'AMET S.p.a., conservando il trattamento normativo ed economico acquisito, si rende sufficiente una mera comunicazione dell'operazione di trasformazione a tutto il personale dipendente.
- Dall'ultimo bilancio dell'AMET approvato con deliberazione Consiliare n. 88 del 29.07.2000, riferito all'esercizio 1999, che si allega al presente atto sub 2), risultano i seguenti dati contabili:

Fondo di dotazione	£. 876.270.209
Riserve di rivalutazione da trasformazione	£. 21.416.799.348
Riserva statutaria	£. 3.912.867.948
Contributi c/ capitale	£. 9.240.707.288
Riserve per autofinanziamento	£. 21.799.825.777
Utile di esercizio portato a nuovo	£. 2.718.232.567
Utile dell'esercizio	£. 4.897.312.607
Patrimonio netto	£. 64.862.015.744

EVIDENZIATO CHE:

• L' art. 115 del D.Lgs. 267/2000 prevede che il capitale iniziale della società è determinato dalla deliberazione di trasformazione "... in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque, in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime."

• Nel corso delle riunioni svoltesi presso il Comune in data 23.02.2001 e 1.03.2001 l'Advisor ha evidenziato che l'attuale fondo di dotazione corrispondente a £876.270.209= è di entità esigua rispetto alle dimensioni dell'Azienda. Pertanto, allo scopo di consentire alla costituenda società l'accesso diretto al credito a condizioni più vantaggiose e di dotare la medesima di maggiore autonomia operativa ed imprenditoriale, ha suggerito con la citata nota dell' 8.03.2001 di conferire al capitale della prefata Società i beni già in parte costituenti il fondo di dotazione conferito all'azienda speciale con delibera consiliare n. 145 del 12.12.1996 e la riserva di rivalutazione da trasformazione, soggetta a vincoli di distribuzione, pari rispettivamente a £. 876.270.209 e 21.416.799.348 oltre a £.824, prelevate dalla riserva "utili a nuovo" per adeguarne l'importo al fine della successiva conversione in Euro, con riferimento indicativo ai valori innanzi specificati sulla scorta di ciò che si desume dal bilancio d'esercizio aziendale 1999, per un totale di £. 22.293.070.381 e di imputare il residuo del patrimonio netto conferito di £. 42.568.945.363 a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio dell'Azienda speciale, ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 267/00.

Resta inteso che l'ammontare complessivo del patrimonio netto dell'Azienda al 31.12.1999 pari a £. 64.862.015.744 resta invariato.

• i beni conferiti sono quelli meglio individuati e specificati, anche con riferimento alla loro valutazione, nell'elenco al 31.12.1999, che si allega sub 3);

• il trasferimento dei beni strumentali all'esercizio dell'attività sociale è visto con particolare favore dal legislatore il quale, con gli artt. 115 e 118 del D.Lgs. 267/00, ha voluto incentivare proprio tale forma di conferimento prevedendo esenzioni fiscali senza limiti di tempo.

RITENUTO:

per le motivazioni innanzi esposte:

• di fissare il capitale sociale in £.-22.293.070.381, superiore al fondo di dotazione, imputando a fondi e riserve il residuo patrimonio netto conferito;

• di procedere alla conversione del capitale in Euro, l'importo complessivo del quale, dopo la conversione al tasso di £.1.936,27 per un Euro ammonterebbe ad Euro 11.513.410;

• di definire il valore nominale delle azioni di nuova emissione in un importo già arrotondato pari ad Euro 10 e di fissare, conseguentemente, il numero delle azioni in n.1.151.341.

RILEVATO CHE:

il Comune di Trani e la società derivata dalla trasformazione dell'AMET provvederanno a stipulare nei termini di legge (22 marzo 2001) il contratto di servizio relativo al settore trasporti con il quale verranno definiti e regolamentati i rapporti anche patrimoniali intercorrenti tra le parti, secondo quanto disposto all'art. 18 D.Lgs. 422/97 e art.35 della L.R. 13/99 come modificati, ed il contratto di servizio relativo al settore elettricità entro 60 gg. dalla costituzione della Società;

DATO ATTO CHE:

la nuova società è pertanto costituita con il presente provvedimento deliberativo ed è regolata dallo Statuto allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

In particolare la società nascente dalla trasformazione:

- è denominata " AMET S.p.A. ";
- ha sede in Trani alla Piazza Plebiscito, 20. Nei modi di legge possono essere istituiti uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia e all'estero;
- ha il seguente oggetto sociale:
 - a) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica;
 - b) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di gas e di calore per uso domestico ed industriale;
 - c) acquisto e gestione ed esercizio di reti per le telecomunicazioni, in cavo o via etere, ed il vettoriamento di segnali telematici ed audiovideo;
 - d) gestione ed esercizio di impianti di cogenerazione e di energia alternativa;
 - e) trasporto pubblico e privato, urbano, suburbano, extraurbano ed attività connesse alla mobilità individuale e collettiva;
 - f) gestione ed esercizio di infrastrutture per il trasporto;
 - g) gestione ed esercizio e vigilanza di parcheggi, autosili ed autostazioni sia in struttura che su strada, compresa la rimozione e bloccaggio autoveicoli;
 - h) gestione ed esercizio di attività di rimessaggio portuali e di trasporto marittimo;
 - i) servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada;
 - l) gestione ed esercizio di impianti semaforici di segnaletica luminosa;
 - m) gestione ed esercizio di impianti tecnologici finalizzati alla regolamentazione del traffico veicolare;
 - n) progettazione ed gestione di piani di viabilità;
 - o) gestione ed esercizio di impianti di pubblica illuminazione;
 - p) attività connesse, accessorie ed affini alle attività di cui alle precedenti lettere.

La Società provvede all'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta o anche attraverso partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della Società comprende le fasi di progettazione e costruzione degli impianti, collaudo ed esercizio degli stessi in ambito territoriale nazionale ed internazionale

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di società controllate, previa le opportune verifiche di fattibilità, dei seguenti ulteriori servizi e attività:

- I) consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione/studi di fattibilità, di direzione lavori, di manutenzione impiantistica che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali in relazione ai settori simili o collegati al proprio;
- II) assumere contratti anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;
- III) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;
- IV) esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio e complementare alle attività di cui sopra;
- V) gestire, senza limiti territoriali, le attività di cui innanzi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge;

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:

- VI) esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà opportune, con eccezione della raccolta del risparmio fra il pubblico e l'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari mobiliari;
- VII) assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;
- VIII) rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali, per obbligazioni sia proprie che di terzi.

= Per le motivazioni innanzi rappresentate il capitale iniziale della società è determinato in euro 11.513.410=, suddiviso in n.1.151.341 azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 ciascuna ed è interamente sottoscritto dal Comune di Trani che resta unico socio della Società fino a quando non saranno alienabili le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Entro il biennio la compagine sociale sarà estesa ad altri soci. Il capitale sociale così determinato non è pertanto inferiore al fondo di dotazione della azienda speciale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio 1999 approvato e non è inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime, ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 267/00.

Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione della società, gli amministratori dovranno richiedere ad un esperto designato dal Presidente del Tribunale una relazione giurata ai sensi dell'art. 2343 del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento della relazione, gli amministratori e i sindaci dovranno determinare i valori definitivi di conferimento dopo aver controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, dopo aver preceduto alla revisione della stima. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio dell'Azienda speciale. Fino a quando i valori di conferimento non saranno determinati in via definitiva, le azioni della società sono inalienabili.

= I primi componenti del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dal

Sindaco con le modalità di seguito indicate;

- I primi componenti del Collegio Sindacale saranno nominati dal Sindaco con le modalità di seguito indicate.
- La società ha durata fino al 2051.

RILEVATO CHE:

La partecipazione del Comune di Trani alla società per azioni non comporta ulteriori oneri a carico del Comune, in quanto le spese inerenti la trasformazione saranno sostenute dalla medesima società, mentre per il conferimento dei beni strumentali all'oggetto sociale, il Comune gode delle esenzioni fiscali previste dagli artt. 115 e 118 D.Lgs. 267/00.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di dover trasformare l'Azienda Speciale A.MET in società per azioni ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 267/00;

CONSTATATA la volontà di realizzare un modello gestionale adeguato alle nuove esigenze della Collettività ed ispirato ai principi di uguaglianza, imparzialità e continuità nella erogazione del servizio di cui al D.P.C.M. 27/1/1994 e a quelli contenuti nel codice di condotta commerciale dell'AMET che ha abrogato la precedente carta dei servizi;

VISTI gli artt. 42, 50, 113, 115, 118 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00;

VISTI il D.Lgs. 422/97 come modificato;

VISTA la L. Regione Puglia 13/99 come modificata;

VISTI gli artt. 2458 e 2330 c.c. come modificato;

VISTI gli artt. 2325 e segg. c.c.

VISTO lo Statuto della società per azioni A.MET., allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 61 dell'8/Marzo/2001.

VISTO il bilancio di esercizio 1999 dell'Azienda Speciale Trasporti approvato con deliberazione Consiliare n. 88 del 20.07.2000, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2);

VISTO l'elenco dei beni mobili registrati e degli immobili alla data del 31/12/1999 contenente i dati identificativi di tutti i cespiti che vengono conferiti alla costituenda società. (allegato 3);

UDITA la relazione dell'Assessore Luigi Piazzolla;

VISTI gli emendamenti apportati allo schema di Statuto agli atti dalla Commissione Affari istituzionali, nonché quelli proposti dai consiglieri nel corso della discussione odierna ed approvati;

VISTI, altresì, gli emendamenti proposti dall'amministrazione allo schema di delibera agli atti ed approvati;

UDITI gli interventi dei consiglieri e dell'esperto advisor Avv. Claudia Alessandrelli, presente in aula;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i

pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

- 1) parere favorevole di regolarità tecnica in atti espresso dal Direttore del Settore Dott. Giuseppe Domenico de Bari.
- 2) parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore di Ragioneria Dott. Giuseppe Domenico de Bari.

Con i risultati delle votazioni sopra riportati e proclamati dalla Presidenza

DELIBERA

1)REVOCARE la delibera consiliare n.126 del 30.12.2000 relativa alla scissione dall'AMET del ramo trasporti, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in quanto la presente delibera relativa alla trasformazione totale della suddetta azienda in S.p.A. supera ed assorbe il precedente provvedimento deliberativo;

2)APPROVARE, per le motivazioni di cui in narrativa che si richiamano integralmente, la trasformazione, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 267/00, della Azienda Speciale AMET in una Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 113 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, la quale assume la denominazione "AMET S.p.A.", anche sulla base delle previsioni normative del D.Lgs. 422/97 e della legge Regione Puglia 13/99 come modificata;

3)DARE ATTO che:

A) la società "AMET S.p.A." ha sede in Trani alla Piazza Plebiscito n.20. Nei modi di legge possono essere istituiti uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, in Italia e all'estero;

B) la società ha durata fino al 31.12.2051, salvo proroga stabilita con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o scioglimento anticipato;

C) il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2001. Gli esercizi successivi inizieranno il 1 gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno;

D) la società ha il seguente oggetto sociale:

a) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica;

b) produzione, acquisto, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di gas e di calore per uso domestico ed industriale;

c) acquisto e gestione ed esercizio di reti per le telecomunicazioni, in cavo o via etere, ed il vettoriamento di segnali telematici ed audiovideo;

d) gestione ed esercizio di impianti di cogenerazione e di energia alternativa;

e) trasporto pubblico e privato, urbano, suburbano, extraurbano ed attività connesse alla mobilità individuale e collettiva;

f) gestione ed esercizio di infrastrutture per il trasporto;

g) gestione ed esercizio e vigilanza di parcheggi, autosili ed autostazioni sia in struttura che su strada, compresa la rimozione e bloccaggio autoveicoli;

h) gestione ed esercizio di attività di rimessaggio portuali e di trasporto marittimo;

l) servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, alla gestione dell'informazione degli automobilisti, dei clienti del trasporto e di tutti gli altri utenti della strada;

l) gestione ed esercizio di impianti semaforici di segnaletica luminosa;

m) gestione ed esercizio di impianti tecnologici finalizzati alla regolamentazione del traffico veicolare;

n) progettazione ed gestione di piani di viabilità;

1

o) gestione ed esercizio di impianti di pubblica illuminazione;

p) attività connesse, accessorie ed affini alle attività di cui alle precedenti lettere.

La Società provvede all'esercizio di tutte le attività sopra descritte in via diretta o anche attraverso partecipazioni ed interessenze in altre imprese e società, italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

Nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della Società comprende le fasi di progettazione e costruzione degli impianti, collaudo ed esercizio degli stessi in ambito territoriale nazionale ed internazionale

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà assumere la gestione, diretta o per il tramite di società controllate, previa le opportune verifiche di fattibilità, dei seguenti ulteriori servizi e attività:

I) consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione/studi di fattibilità, di direzione lavori, di manutenzione impiantistica che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali in relazione ai settori simili o collegati al proprio;

II) assumere contratti anche con altri soggetti per l'esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale;

III) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie nei settori indicati;

IV) esercitare qualsiasi attività o servizio connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare alle attività di cui sopra;

V) gestire, senza limiti territoriali, le attività di cui innanzi direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:

VI) esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà opportune, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari mobiliari;

VII) assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altri enti, società, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;

VIII) rilasciare fideiussione, cauzioni, avalli, ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali, per obbligazioni sia proprie che di terzi.

• E) Il patrimonio netto dell'AMET contabilizzato in complessive L. £. 64.862.015.744 (come risulta dal Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.1999 sopra citato ed allegato sub

2) viene imputato per l'importo di £. 22.293.070.381 pari ad Euro 11.513.410, corrispondente al fondo di dotazione dell'Azienda pari a £. 876.270.209 e alla riserva

di rivalutazione da trasformazione pari a £. 21.416.799.348 oltre a £. 824, prelevate dalla riserva "utili a nuovo" per adeguarne l'importo al fine della sua conversione in

Euro, a capitale sociale diviso in numero 1.151.341 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 ciascuna. Il patrimonio netto residuo conferito pari a £.

42.568.945.363 (già al netto dell'importo di £. 824) e' imputato, ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 267/00, a riserve e fondi con le originarie denominazioni e le destinazioni di seguito riportate:

Riserva statutaria	£. 3.912.867.948
Contributi c/ capitale	£. 9.240.707.288
Riserve per autofinanziamento	£. 21.799.825.777
Utile di esercizio portato a nuovo	£. 2.718.231.743
Utile dell'esercizio	£. 4.897.312.607
Patrimonio netto residuo	£ 42.568.945.363

La quota di capitale del Comune di Trani, quale socio unico della società "AMET S.p.A.", fino a quando non saranno alienabili le azioni e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione, è corrispondente a numero 1.151.341 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 10 ciascuna, che vengono interamente sottoscritte dal Sindaco pro tempore.

A fronte della sottoscrizione testé effettuata, vengono conferiti all'AMET S.p.A. i beni come descritti nell'inventario allegato sub 3);

F) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e sulla base degli indirizzi contenuti nella Delibera consiliare n. 71 dell'11.10.1999, nominerà il primo Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri compreso il Presidente al quale spetta la legale rappresentanza della società, previa revoca degli Amministratori nominati quali componenti dell'Azienda speciale AMET con Decreto del 5.01.2000, e procederà alla nomina del primo Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi compreso il Presidente e due supplenti, con apposito decreto da presentarsi in uno con la presente Deliberazione al competente Ufficio per la iscrizione nel Registro delle Imprese. Al fine di rendere possibile la predetta nomina dei membri del Collegio Sindacale si dichiarano revocati i componenti del Collegio dei Revisori nominati con Delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 16.06.2000.

G) I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati all'atto di trasformazione restano in carica fin tanto che il Comune di Trani resta socio unico della società e comunque entro e non oltre due anni dalla data della trasformazione dell'AMET in società. I componenti del Collegio Sindacale permangono in carica per il tempo previsto dalla Legge.

H) I compensi degli Amministratori e dei Sindaci sono determinati dall'Assemblea;

I) Nessun onere economico è a carico del Comune; giacché ai sensi degli art. 115 e 118 del D.Lgs. 267/00 tutte le assegnazioni effettuate in occasione della trasformazione in società per azioni sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o onere.

4) **STABILIRE** che la Società è retta dalle norme contenute nella presente Deliberazione e nello Statuto, che si approva e si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato I) e che sostituisce lo Statuto che sino ad oggi ha regolato la vita dell'Azienda Speciale;

5) **DARE ATTO** che la trasformazione dell'azienda speciale in S.p.A. ha effetto immediato, in quanto la suddetta operazione comporta soltanto il mutamento formale della veste giuridica e dell'organizzazione del soggetto giuridico già esistente (AMET) - per giunta già dotato di personalità giuridica acquisita in data 9.01.1997 con iscrizione

nel Registro delle imprese di Bari al n. 877/1977 - e non la estinzione dello stesso. Ai fini contabili, ove possibile, la trasformazione decorrerà a far data dal 1/1/2001;

6) DARE ATTO che l' "AMET S.p.A.". conserva ex lege tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione, subentrando in tutti i rapporti attivi e passivi facente capo all'originaria Azienda Speciale, e che in particolare tutti i beni mobili e immobili registrati, crediti, i diritti, poste attive in genere, licenze, affidamenti, concessioni, correlativamente tutte le obbligazioni, debiti, contratti, convenzioni di ogni genere, contratti di fornitura e servizi in corso sia attivi che passivi, inclusi ordini in corso di esecuzione, appalti, atti di sottomissione, perizie suppletive, aggiuntive o di completamento, esproprio, con qualsiasi ente, persona o società, contratti aventi per oggetto diritti personali di godimento o diritti reali di godimento e garanzia, le ditte, i marchi, i brevetti, mandati, agenzie, rappresentanze ed ogni altro contratto tipico o atipico o proposta contrattuale attinente al complesso aziendale già stipulati prima d'ora, poste passive in genere, compresi i debiti verso i terzi o i dipendenti, nonché i rapporti di lavoro subordinato già in capo all'Azienda restano inalterati in capo alla Società per azioni, senza novazione alcuna. La Società provvederà a concordare eventualmente con le banche idonee garanzie per i mutui concessi all'Azienda e non ancora estinti.

7) STABILIRE che i rapporti tra l'Amministrazione comunale di Trani e la società saranno regolati, quanto al servizio di trasporto pubblico, da apposito contratto di servizio ponte, di cui si approvano gli indirizzi essenziali precedentemente indicati, da stipularsi entro e non oltre il 22 marzo 2001, secondo le modalità di cui al successivo punto 13), e quanto al servizio di elettricità da apposito contratto di servizio da stipularsi entro 60 gg. dalla trasformazione dell'Azienda in S.p.a.;

8) DARE ATTO che la presente deliberazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione di società previsti dalla vigente normativa in materia;

9) FARE CARICO agli Amministratori della società di procedere al deposito della presente delibera di trasformazione e dell'allegato statuto presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente il più celermente possibile e comunque entro 30 giorni dalla sua esecutività, di richiedere la iscrizione della costituenda società nel medesimo Registro, nonché di provvedere a comunicare a tutto il personale dipendente dell'AMET la trasformazione in S.p.a. testé effettuata, precisando che, a partire dalla data della trasformazione, il suddetto personale passerà alle dipendenze dell'AMET S.p.a., conservando il trattamento normativo ed economico acquisito.

10) CONFERIRE all'Organo Amministrativo della Società mandato di compiere tutte le pratiche occorrenti per la trasformazione, dando atto - agli effetti della voltura catastale e delle trascrizioni nei pubblici registri - che l'AMET è proprietario dei beni mobili registrati, beni immobili e titolare dei diritti quali risultano descritti con i relativi dati catastali nell'elenco al 31.12.1999 che si allega sub 3) per farne parte integrante e sostanziale.

In relazione alla operata trasformazione gli uffici del Catasto, dei pubblici Registri Immobiliari, del Pubblico Registro Automobilistico e di ogni altra Amministrazione, ufficio o ente interessato sono autorizzati a compiere ogni voltura e trascrizione occorrente, senza alcuna loro responsabilità in merito, a favore della società AMET S.p.A. con sede in Trani.

11) AUTORIZZARE il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Trani, a sottoscrivere n. 1.151.341 azioni dell' AMET S.p.A. pari all' intero capitale della

società.

12) DARE ATTO CHE:

a) Il Comune di Trani resterà socio unico della Società AMET S.p.A. fino a quando non saranno alienabili le azioni e, comunque, per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione;

b) entro due anni la compagine societaria sarà estesa ad altri soci, attuando quanto disposto dall'art. 115 D.Lgs. 267/00;

c) entro tre mesi dalla costituzione della società, gli Amministratori dovranno richiedere ad un esperto nominato dal Presidente del Tribunale una relazione giurata di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c., contenente la descrizione dei beni e dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione seguiti;

d) nei sei mesi successivi alla predisposizione della relazione giurata di stima di cui al precedente punto, gli Amministratori ed i Sindaci provvederanno a controllare la valutazione contenuta nella suddetta relazione, procederanno alla revisione di stima e, ove sussistano fondati motivi, determineranno definitivamente i valori patrimoniali conferiti e provvederanno a tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge per la trasformazione in S.p.A.;

e) fino a quando i valori di conferimento non saranno stati determinati in via definitiva le azioni della società sono inalienabili;

13) DARE ATTO che il Sindaco provvederà, per quanto di propria competenza, ad approvare oltre che l'allegato Statuto della società AMET S.p.a., lo schema di contratto ponte da stipularsi tra l'Ente e l'AMET S.p.a. secondo la bozza predisposta dalla Giunta Regionale in allegato alla Delibera n. 1181/ 99 come modificata dalle Delibere n. 1566/2000 e 32/2000, entro e non oltre il 22.03.2001.

14) DARE ATTO che successivamente, e comunque entro due anni dalla costituzione della società, si procederà alla privatizzazione della stessa mediante cessione della partecipazione massima del 49% a partners privati individuati a norma di legge.

15) DARE ATTO che tutte le spese relative al perfezionamento degli atti inerenti e conseguenti alla trasformazione sono a carico della nuova società per azioni, alla quale compete porre in essere gli adempimenti necessari all'adeguamento della società alle regole del diritto comune nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 115 del D.Lgs. 267/00;


16) DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente Delibera ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.dlg. n°267/2000.

REGISTRATO A TRANI IL 12 APR. 2001

AL N. 162 SERIE 2E

IL DIRETTORE

(dalla Teresa Caracciolo)



Del che si è redatto il presente verbale

VICE - PRESIDENTE

f.to COZZOLI PIETRO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MARCOSANO GENNARO

Per copia conforme all'originale *presentato con esclusione recettiva*
Trani, 23.3.2001

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

E' in pubblicazione all'albo pretorio del Comune dal 20. Marzo 2001 al 4. Aprile 2001
Trani, 23.3.2001

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia conforme della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
ex art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO GENERALE

REGIONE PUGLIA - SEZIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO

BARI

Prot. nr. _____

Bari, _____

La Sezione Provinciale di Controllo nella seduta del _____ PRENDE ATTO

IL SEGRETARIO

f.to

P. C. C.
Trani, _____

IL PRESIDENTE

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 21 - 1 - 1972 n. 2, modificato dall'articolo unico della legge regionale 6 - 3 - 1979 n. 12 la decisione dell'organo di controllo è stata pubblicata per 7 giorni dal _____ al _____

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

